N.ro 26801 di Repertorio N.ro 9286 di Raccolta

========== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ==========

========== REPUBBLICA ITALIANA ==========

Il trenta giugno duemilatre in Perugia, alla Via Campo di Marte n. 134, in una sala dell'"Etruscan Chocohotel", alle ore diciannove e minuti trenta, ==========

========== 30. 6. 2003 ore 19.30 ==========

Innanzi a me Dottor ALFREDO CAIAZZA Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Perugia ed ivi residente con studio alla Via Cortonese n. 74/A ==========

========== E' PRESENTE IL SIGNOR: ==========

- Moretti Alviero nato a Deruta (Perugia) il dì 8 giugno 1933, artigiano, il quale si costituisce ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente e, come tale, rappresentante della "FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANI UMBRI", con sede in Perugia, (N.C.F. 94034730542). ==========

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunzia espressamente e col mio consenso alla assistenza dei testimoni. ==========

Dichiara il costituito Moretti Alviero che è stato convocata, a norma di Statuto, per questo giorno, ora ed in questo luogo, l'assemblea straordinaria della predetta Federazione per discutere e deliberare sul seguente ==========

========== ORDINE DEL GIORNO: ==========

- Modifiche e rinovellamento dello Statuto sociale. ==========

7. 8. 2003

A questo punto il costituito mi chiede di redigere il presente verbale. ==========

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue. ==========

Assume la Presidenza dell'Assemblea il costituito signor Moretti Alviero il quale dichiara, constata e fa constare: =====

- che sono presenti personalmente o per deleghe, che riconosciute regolari dal Presidente stesso vengono da questi ritirate per essere conservate agli atti della Federazione, n. 28 (ventotto) delegati, pari al 58% (cinquantotto per cento) degli aventi diritto al voto; ==========

- che, quali componenti il Collegio Sindacale, sono presenti il dottor Alfredo Lanzara Basso, Presidente, e il dottor Brunelli Pierleopoldo, Sindaco Effettivo; ==========

- che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sùl predetto Ordine del Giorno a norma dell'articolo 6 del vigente Statuto Sociale. ==========

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente espone ai presenti le modifiche statutarie che è opportuno apportare al vigente Statuto onde renderlo più rispondente alle esigenze della Federazione e dei suoi partecipanti. ==========

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità ==========

========== DELIBERA ==========

- di modificare e rinovellare lo Statuto della Federazione

conformemente a quanto esposto dal Presidente. ==========

A questo punto il costituito signor Moretti Alviero mi consegna copia dello Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata che io Notaio, previa dispensa dalla lettura avutane dai presenti che dichiarano di conoscerlo, allego al presente atto sotto la lettera "A". ==========

Le spese del presente atto e sue conseguenziali cedono a carico della Associazione. ==========

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'Assemblea viene sciolta alle ore diciannove e minuti cinquanta. ==========

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due fogli per quattro pagine e fin qui della presente quinta è stato da me letto ai presenti che lo approvano e viene sottoscritto pagina dal Presidente e da me Notaio alle ore diciannove e minuti cinquantacinque. ==========

Firmato: ==========

Alviero Moretti ==========

ALFREDO CAIAZZA Notaio. ==========

ALLEGATO «A»
all'atto
N. 26801 di Rep.rio
N. 9286 di Raccolta

STATUTO

Confartigianato Imprese Umbria

Federazione Regionale dell'Umbria

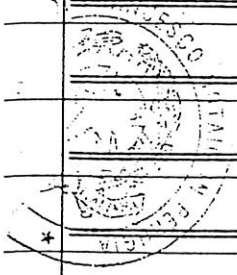

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1

Costituzione

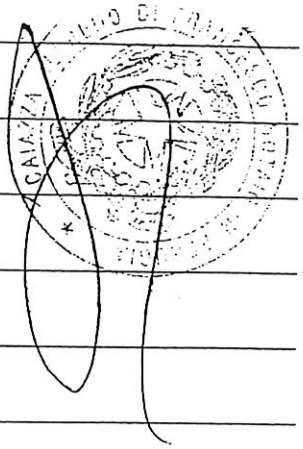

E' costituita con sede in Perugia, alla Via Campo di Marte n. 115 con durata illimitata la "Confartigianato Imprese Umbria, Federazione Regionale tra le Associazioni dell'Umbria aderenti alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato" (Confartigianato Imprese Umbria).

La Confartigianato Imprese Umbria, di seguito denominata "Federazione", è l'espressione unitaria della rappresentanza e dell'azione in sede regionale delle Imprese Artigiane, delle piccole e medie Imprese (così come definite ai sensi dell'Ordinamento Giuridico dell'Italia e dell'Unione Europea) del terziario, dei servizi e del lavoro autonomo, aderenti alle Associazioni che costituiscono la Federazione.

Detto criterio deve intendersi applicabile a tutte le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 2

Scopi

La Federazione, che ha carattere apartitico, autonomo, indipendente e non ha fini di lucro, ha lo scopo di coordinare,

pur nel rispetto della loro autonomia decisionale, amministrativa ed organizzativa, l'azione delle Associazioni aderenti e di rappresentarle nei confronti di qualsiasi Amministrazione, Autorità od Ente di livello regionale.

La Federazione si propone di:

a) elaborare, definire, sostenere e attuare - in piena, autonoma e decisiva competenza, sempre nel rispetto dei principi ispiratori del Sistema Confartigianato Imprese - gli indirizzi generali e le previsioni programmatiche atte a sviluppare e migliorare le condizioni economiche e sociali dei soggetti rappresentati e precisati nell'art. 1, comma 2 attivando tutto ciò che è ritenuto necessario per la loro soluzione;

b) tutelare, sviluppare ed incrementare l'artigianato e la piccola e media impresa favorendo ogni iniziativa economica, tecnica, sociale, assistenziale, artistica, produttiva, commerciale, professionale, formativa, culturale, ecc.;

c) rappresentare le istanze imprenditoriali, provenienti, oltre che dalle Associazioni aderenti, dalle Organizzazioni di Categoria, dai Gruppi di Mestiere e dalle altre Strutture promosse dalla Federazione o ad essa collegate e/o partecipate e/o convenzionate, avanti alla Regione dell'Umbria e agli altri Enti, Istituti, Organismi e Commissioni varie di livello regionale;

d) promuovere e stipulare eventuali accordi interconfederali

regionali, contratti collettivi regionali, accordi integrativi regionali previsti dalla contrattazione regionale collettiva, accordi per il regolamento dei rapporti economici e normativi collettivi riguardanti le categorie rappresentate nonché intese con le altre categorie economiche ai fini del potenziamento della produzione artigiana e del suo collegamento sul mercato interno ed estero;

e) vigilare sul rispetto, da parte dei propri aderenti, dei principi generali sanciti dallo Statuto Confederale e, in particolare, sul rispetto delle disposizioni relative all'adesione ed ai suoi obblighi, al contributo di sistema e alla quota integrativa regionale nonché alla democraticità dell'elezione dei Dirigenti, disposizioni che devono costituire parte integrante e cogente degli Statuti delle Associazioni aderenti;

f) vigilare sul rispetto, da parte dei propri aderenti, dei principi sanciti dallo Statuto, dal Regolamento di Attuazione e dal Codice Etico della Federazione;

g) curare la costituzione di particolari Strutture aventi lo scopo di sviluppare l'assistenza sociale, tecnica e la promozione economica e culturale a favore dei soggetti rappresentati e precisati nell'art. 1, comma 2;

h) costituire Organizzazioni Regionali di Categoria per studiare, coordinare e rappresentare i problemi tecnici, economici, contrattuali ed organizzativi dei Mestieri o delle Arti

e per organizzare mostre e manifestazioni;

i) costituire Organizzazioni di Carattere Sociale per studiare, coordinare e rappresentare le problematiche di settore;

j) esercitare tutte le altre funzioni che si rendessero di volta in volta necessarie ed opportune nell'interesse dei soggetti rappresentati e precisati nell'art. 1, comma 2, attraverso o d'intesa con le Associazioni aderenti;

k) erogare prestazioni in materia economica, societaria, fiscale, legale, amministrativa, previdenziale, finanziaria, assicurativa, ambientale, di lavoro, di formazione e di generale promozione commerciale attraverso o d'intesa con le Associazioni aderenti.

Tali attività, disciplinate nel Regolamento di Attuazione, possono essere esercitate sia direttamente che attraverso Strutture convenzionate, collegate e/o partecipate o attraverso professionisti convenzionati anche mediante :

- cessioni di proprie pubblicazioni, prodotti e servizi multimediali, marchi, brevetti, testate giornalistiche e prodotti dell'ingegno;
- organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici in occasione di congressi, meeting, ecc.;
- cessioni di pubblicazioni riguardanti contratti collettivi di lavoro;
- assistenza e consulenza in materia di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro;

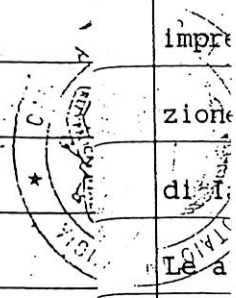

- assistenza e consulenza in materia di credito, finanza, legale, certificazione di qualità, orientamento, formazione imprenditoriale e professionale, servizi all'impiego, promozione internazionalizzazione, ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, creazione di impresa, ecc.

Le attività di cui sopra o altre di supporto all'azione di politica associativa della Federazione, qualora siano espletate attraverso Strutture convenzionate, collegate e/o partecipate, devono svolgersi secondo le linee politiche indicate nel presente Statuto, nel Regolamento di Attuazione, nel Codice Etico e nelle delibere degli Organi Confederali e Sociali. Le Strutture convenzionate, collegate e/o partecipate devono recepire nei loro Regolamenti e/o nelle delibere dei loro Organi Sociali i suddetti obblighi.

La Federazione può compiere ogni atto giuridico sia di carattere privato che pubblico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni anche azionarie in società di capitali.

La Federazione uniforma la propria denominazione ed il suo logo a quelli della "Confartigianato Imprese" secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione Confederali. La Federazione, conseguentemente, evidenzia in ogni suo stampato o documento ed in ogni immagine interna od esterna il marchio o la sigla Confartigianato Imprese.

La Federazione partecipa con propri rappresentanti, secondo

le norme dello Statuto e del Regolamento di Attuazione della Confartigianato Imprese, del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione e del Codice Etico a tutti i momenti della vita confederale nei quali sia prevista la sua partecipazione o sia comunque chiamata.

La Federazione svolge altresì qualsiasi altra funzione o compito che le sia demandato dalle norme confederali.

Titolo II

Organizzazioni aderenti e Aggregazioni di Sistema

Art. 3

Associazioni aderenti

La Federazione è costituita dalle Associazioni legalmente costituite, operanti nel territorio della Regione dell'Umbria e aderenti alla Confartigianato Imprese.

L'organizzazione settoriale viene attuata attraverso le Organizzazioni Regionali di Categoria e le Organizzazioni di Carattere Sociale.

Art. 4

Le Associazioni dell'Umbria aderenti alla Confartigianato Imprese sono obbligatoriamente tenute a far parte della Federazione.

Le Associazioni aderenti sono tenute ad osservare le norme previste dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione, da Codice Etico e le delibere assunte dagli Organi della Federazione nell'ambito delle competenze a questi riconosciute

dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione, dal Codice Etico e dalle norme confederali.

Le Associazioni aderenti sono tenute a versare il contributo di sistema e le eventuali quote integrative alla Federazione. Tali somme non sono in alcun caso trasmissibili.

Le Associazioni aderenti non possono far parte di altre Organizzazioni sindacali imprenditoriali locali, regionali o nazionali e sono tenute ad evidenziare in tutti gli stampati o documenti e in tutte le immagini interne ed esterne, accanto alla propria denominazione, il marchio o la sigla Confartigianato Imprese.

Art. 5

Le Associazioni cessano di far parte della Federazione con lo scioglimento di quest'ultima o con la cessazione della loro adesione alla Confartigianato Imprese. Le norme relative allo scioglimento, al recesso e all'esclusione sono inserite nel Regolamento di Attuazione.

Le Associazioni aderenti devono depositare presso la Federazione copia del proprio Statuto e del Regolamento di Attuazione, comunicando, altresì, le eventuali modifiche. Devono depositare, poi, la composizione nominativa degli Organi Direttivi con le eventuali variazioni nonché copia del bilancio annualmente approvato.

Le Associazioni aderenti sono tenute a fornire tutti gli ulteriori dati ed informazioni che potranno essere richiesti.

Art. 6

Organizzazioni di Categoria

Le Organizzazioni Regionali di Categoria sono articolazioni settoriali della Federazione e raggruppano anche i sindacati settoriali o i Gruppi di Mestiere costituiti nelle singole Associazioni aderenti.

Le Organizzazioni Regionali di Categoria si rapportano con le rispettive Organizzazioni Nazionali di Categoria della Confartigianato Imprese e con la stessa Confartigianato Imprese e rispondono alla Federazione Regionale del loro operato.

Le Organizzazioni Regionali di Categoria sono tenute ad osservare le norme previste dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione, dal Codice Etico e le delibere assunte dagli Organi della Federazione nell'ambito delle competenze a questi riconosciute dal presente Statuto e dalle norme confederali.

Le Organizzazioni Regionali di Categoria avanzano proposte per la soluzione delle problematiche del settore al Presidente della Federazione che le sottoporrà per la decisione alla Giunta Esecutiva.

Le Organizzazioni Regionali di Categoria sono disciplinate da uno specifico Regolamento approvato, su proposta del Presidente, dalla Giunta Esecutiva della Federazione nel quadro delle norme confederali.

Art. 7

Organizzazioni di Carattere Sociale

Le Organizzazioni Regionali di Carattere Sociale e, particolarmente, il Gruppo Donne Impresa e il Gruppo Giovani Imprenditori sono articolazioni organizzative finalizzate a promuovere obbiettivi di carattere sociale e a tutelare gli interessi delle problematiche rappresentate.

L'Organizzazione Regionale dell'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) è un'articolazione organizzativa autonoma, di emanazione della Confartigianato Imprese che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati su tutti i problemi connessi alla loro condizione.

Su proposta del Presidente la Giunta Esecutiva può istituire fino ad un massimo di tre nuove Organizzazioni di Carattere Sociale per promuovere obiettivi di carattere sociale e tutelare gli interessi delle problematiche rappresentate.

Le Organizzazioni Regionali di Carattere Sociale si rapportano con le rispettive Organizzazioni Nazionali di Carattere Sociale della Confartigianato Imprese e con la stessa Confartigianato Imprese e rispondono alla Federazione Regionale del loro operato.

Le Organizzazioni Regionali di Carattere Sociale sono tenute ad osservare le norme previste dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione, dal Codice Etico e le delibere assunte dagli Organi della Federazione nell'ambito delle compe-

tenze a questi riconosciute dal presente Statuto e dalle norme confederali.

Le Organizzazioni Regionali di Carattere Sociale avanzano proposte per la soluzione delle problematiche del settore al Presidente della Federazione che le sottoporrà per la decisione alla Giunta Esecutiva.

Le Organizzazioni Regionali di Carattere Sociale possono essere disciplinate da uno specifico Regolamento approvato, su proposta del Presidente, dalla Giunta Esecutiva della Federazione nel quadro delle norme confederali.

Art. 8

Osservatori

Qualora nell'attività e/o nella gestione di una Struttura vengano segnalati problemi di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Federazione può procedere all'invio di uno o più Osservatori con l'incarico di riferire in merito alla situazione in cui versa la suddetta Struttura.

La decisione dell'invio di Osservatori è di competenza della Giunta Esecutiva su proposta del Presidente che può adottare i provvedimenti cautelari urgenti ed indifferibili con riserva di ratifica alla prima riunione successiva.

La delibera, che è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti della Giunta Esecutiva, deve precisare ogni aspetto dell'incarico che viene conferito.

La relativa disciplina viene dettata dal Regolamento di At-

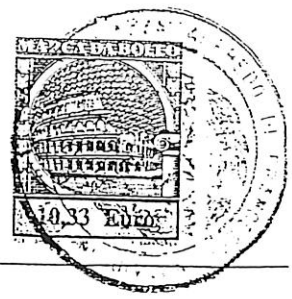

tuazione.

Titolo III

Organi della Federazione

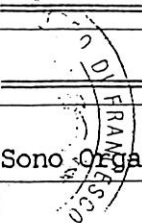

Art. 9

Sono Organi della Federazione:

1) l'Assemblea;

2) la Giunta Esecutiva;

3) il Presidente;

4) il Collegio dei Revisori di Conti;

5) il Collegio dei Probiviri.

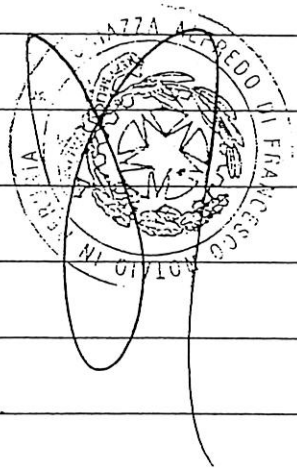

Art. 10

Assemblea Regionale

1 L'Assemblea della Federazione è costituita da:

a) Presidente della Federazione; + VICE Pres. VICARIO

b) N. 2 Rappresentanti per ciascuna delle Associazioni aderenti;

c) un delegato ogni 500 associati (o frazione superiore ai 250) per ciascuna delle Associazioni aderenti;

d) n. 12 Rappresentanti delle Organizzazioni Regionali di Categoria;

e) n. 5 Rappresentanti delle Organizzazioni di Carattere Sociale.

2 Ai fini della composizione dell'Assemblea vengono considerati gli associati in regola con il versamento del contributo di sistema e della quota integrativa regionale. Il termine tem-

porale di riferimento per la composizione dell'Assemblea è il 31 dicembre dell'anno precedente. Per i versamenti riscossi al di fuori della procedura convenzionale (riscossione tramite Inps), il Segretario o il Direttore di ciascuna delle Associazioni aderenti è tenuto a trasmettere l'elenco nominativo (e ad effettuare il relativo versamento alla Federazione) entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento. Se la trasmissione dell'elenco nominativo e il relativo versamento non avvengono nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione o dalle delibere assunte dai competenti Organi della Federazione, tutti i diritti di elettorato attivo e passivo delle Associazioni aderenti sono automaticamente sospesi. Sono conseguentemente sospesi anche tutti i rapporti con la stessa Federazione. Qualora le Associazioni aderenti non provvedano al versamento di quanto dovuto entro il termine loro concesso con apposita diffida, la Federazione segnalerà il fatto alla Presidenza Confederale per gli ulteriori provvedimenti.

3 All'Assemblea partecipano, a titolo consultivo, il Segretario Regionale, i Segretari o i Direttori delle Associazioni aderenti, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

4 Il Segretario o il Direttore di ciascuna delle Associazioni aderenti, in regola con il versamento del contributo di sistema e della quota integrativa regionale, deve comunicare

per iscritto i nomi dei Rappresentanti e dei Delegati, di cui ai punti b) e c) del presente articolo, all'inizio di ogni quadriennio. I Rappresentanti ed i Delegati restano in carica per un quadriennio. Eventuali variazioni dell'elenco dei Rappresentanti e dei Delegati devono essere comunicate entro il 31 marzo di ogni anno.

5 I Rappresentanti delle Associazioni aderenti (comma b) del presente articolo), che non possano partecipare all'Assemblea, possono essere sostituiti da un Dirigente della stessa Associazione, ma devono comunicare per iscritto la delega, che è valida solo per l'Assemblea per la quale è stata rilasciata, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.

6 I Delegati delle Associazioni aderenti (comma c) del presente articolo), che non possano partecipare all'Assemblea, possono essere sostituiti da altro Delegato della stessa Associazione, ma devono comunicare per iscritto la delega, che è valida solo per l'Assemblea per la quale è stata rilasciata, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.

7 I Rappresentanti delle Organizzazioni di Categoria e delle Organizzazioni di Carattere Sociale (commi d) ed e) del presente articolo), che non possano partecipare all'Assemblea, possono essere sostituiti da altro Delegato della stessa Organizzazione, ma devono comunicare per iscritto la delega, che è valida solo per l'Assemblea per la quale è stata rila-

sciata, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.

8 Ogni avente diritto alla partecipazione può rappresentare altri due Delegati impossibilitati ad intervenire. Ogni Delegato, comunque, non può cumulare più di tre voti, compreso il proprio.

9 La delega deve essere rilasciata per iscritto, sottoscritta con firma leggibile e convalidata dal Segretario o Direttore (o da un suo Delegato) dell'Associazione di appartenenza. La delega, che è valida solo per l'Assemblea per la quale è stata rilasciata, deve essere comunicata alla Federazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.

10 L'Assemblea è convocata due volte all'anno dal Presidente, a seguito di delibera della Giunta Esecutiva, con avviso spedito almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

11 L'avviso di convocazione deve essere spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento o, comunque, attraverso uno strumento che permetta di provarne la ricezione.

12 Nell'avviso di convocazione devono essere sempre indicati il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

13 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, a seguito di delibera della Giunta Esecutiva, anche quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un quinto degli associati alle Associazioni aderenti.

14 Nel Regolamento di Attuazione sono stabilite le norme per lo

svolgimento dell'Assemblea.

15 L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza dei suoi Componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

16 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo specifiche previsioni statutarie.

17 L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, delibera di volta in volta le modalità di votazione.

18 Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente Vicario della Federazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Componenti dell'Assemblea.

19 Per l'elezione delle altre cariche è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

21 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea.

22 Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché da due Delegati nominati dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della riunione.

Art. 11

All'Assemblea Regionale compete:

in sede ordinaria:

a) fissare le linee di politica generale e programmatica della Federazione per lo studio e per la soluzione dei problemi interessanti i soggetti rappresentati e precisati nell'art.1, comma 2, secondo le direttive generali della Confartigianato Imprese e le esigenze regionali;

b) approvare entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e le annesse relazioni;

c) approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo e le annesse relazioni;

d) eleggere le cariche sociali;

e) approvare il Regolamento di Attuazione e il Codice Etico su proposta del Presidente della Federazione;

in sede straordinaria:

a) modificare lo Statuto della Federazione;

b) deliberare lo scioglimento della Federazione.

Art. 12

In sede ordinaria l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge nel suo seno e tra i suoi Componenti a pieno titolo:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente Vicario.

Sempre su proposta del suo Presidente, l'Assemblea elegge:

c) n. 5 componenti (n. 1 Presidente, n. 2 effettivi e n. 2

supplenti) del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) n. 5 componenti (n. 1 Presidente, n. 2 effettivi e n. 2 supplenti) del Collegio dei Probiviri.

Su proposta del Presidente della Federazione l'Assemblea nomina il segretario della Federazione.

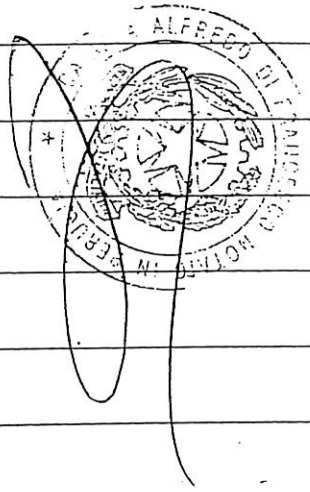

Art. 13

Tutti gli eletti restano in carica per un quadriennio. L'incarico può essere rinnovato.

Per il Presidente ed il Vice Presidente Vicario l'incarico può essere rinnovato per un solo ulteriore quadriennio consecutivo.

Tutti gli incarichi sono ricoperti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario della Federazione sono incompatibili con incarichi di rappresentanza in partiti politici ed in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa a finalità in contrasto con le basi associative e le finalità della Confartigianato, così come previsto dall'art. 33 della Confartigianato Imprese dall'art. 18 del Regolamento di Attuazione.

Le cause di ineleggibilità e i motivi di incompatibilità sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione e dal Codice Etico.

Le suddette norme dovranno essere recepite anche nei Regolamenti delle Organizzazioni Regionali di Categoria, delle Or-

ganizzazioni Regionali di Carattere Sociale e di tutte le Strutture della Federazione.

Art. 14

L'Assemblea in sede straordinaria è competente ad apportare modifiche al presente Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti i tre quarti degli aventi diritto.

Le modifiche devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, predispone le modifiche e dà mandato al Presidente di illustrarle all'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento della Federazione, previo parere favorevole dei competenti Organi Confederali.

L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto.

La delibera è assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

La Giunta Esecutiva, su richiesta del Presidente, predispone la proposta di scioglimento e dà mandato al Presidente di illustrarla all'Assemblea.

Dopo l'approvazione della delibera di scioglimento l'Assemblea elegge un Collegio di tre Liquidatori determinandone i

poteri e fissando le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali. Le eventuali attività patrimoniali della Federazione devono essere devolute ad altra Associazione aderente alla Confartigianato Imprese e non possono essere mai distribuite fra i soci.

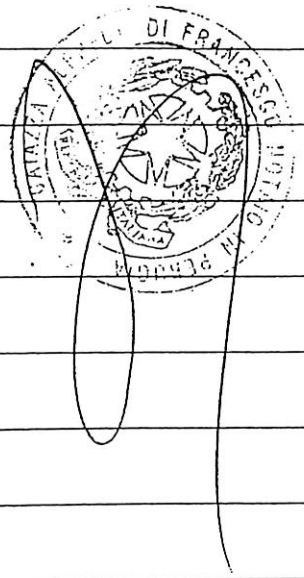

Art. 16

Giunta Esecutiva

1) La Giunta Esecutiva è composta da:

a) Presidente;

b) Vice Presidente Vicario;

c) Presidenti delle Associazioni aderenti;

d) n. 2 Rappresentanti eletti fra i Presidenti delle Organizzazioni Regionali di Categoria;

2) La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, può revocare i Componenti di cui punto d) invitando le Organizzazioni di Categoria ad eleggere altri Rappresentanti.

3) La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, può nominare fra i suoi Componenti uno o più Vice Presidenti.

4) Alle riunioni partecipa, a titolo consultivo, il Tesoriere della Federazione.

5) Alle riunioni partecipano, a titolo consultivo, i Presidenti delle Organizzazioni Regionali del Sociale.

6) Possono essere invitati a partecipare anche i Presidenti delle Società collegate e/o partecipate e/o convenzionate di livello regionale.

7) Qualora il Presidente dell'Associazione aderente non possa partecipare alla riunione della Giunta Esecutiva può essere sostituito da un Dirigente della stessa Associazione. La delega, che va rilasciata per iscritto, è valida solo per la riunione per la quale è stata conferita.

Per gli altri Componenti della Giunta Esecutiva non sono ammesse deleghe.

Il Segretario della Federazione partecipa di diritto alle riunioni della Giunta Esecutiva a titolo consultivo e propositivo.

I Segretari o Direttori delle Associazioni aderenti partecipano di diritto alle riunioni della Giunta Esecutiva a titolo consultivo.

Qualora all'ordine del giorno sia previsto l'esame di argomenti di natura amministrativa deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o, in caso di suo impedimento, partecipa alla riunione altro Componente da lui designato.

Il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, può di volta in volta invitare ad assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva i Componenti Umbri degli Organi Direttivi Confederali, Imprenditori, Funzionari e Consulenti della Federazione e delle Associazioni aderenti.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno con avviso spedito ai Componenti almeno otto

giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione.

La Giunta Esecutiva deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi Componenti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento o, comunque, attraverso uno strumento che permetta di provarne la ricezione.

La riunione è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei Componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Di ogni riunione viene redatto il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da lui nominato all'inizio di ogni riunione.

Art. 17

Alla Giunta Esecutiva compete:

a) determinare l'azione della Federazione in esecuzione delle

linee di politica generale e programmatica fissate dall'Assemblea e dai competenti Organi Confederali;

b) deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, di straordinaria amministrazione; di queste ultime dovrà essere informata l'Assemblea nella sua prima riunione successiva per la necessaria ratifica;

c) deliberare la convocazione dell'Assemblea ed i relativi adempimenti; per i criteri si rinvia alle norme del Regolamento di Attuazione;

d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo della Federazione che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare, entro il 30 ottobre di ogni anno, la quota integrativa regionale dovuta da ciascuna delle Associazioni aderenti in ragione del numero degli associati (e/o secondo altri criteri deliberati dall'Assemblea) su proposta del Presidente della Federazione;

f) determinare lo status del Segretario della Federazione su proposta del Presidente;

g) determinare gli orientamenti sindacali delle Organizzazioni Regionali di Categoria e delle Organizzazioni Regionali di Carattere Sociale;

h) approvare i regolamenti delle suddette Strutture;

i) vigilare che le Strutture convenzionate e/o collegate e/o partecipate rispettino nello svolgimento della loro attività

le disposizioni indicate nell'art.2 del presente Statuto e negli altri atti ivi richiamati ;

j) promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi dei soggetti rappresentati e precisati nell'art. 1, comma 2, nei confronti di qualsiasi Amministrazione, Autorità od Ente di livello regionale;

k) nominare i rappresentanti della Federazione presso la Confartigianato Imprese e presso tutti gli Enti ed Organismi di livello regionale; per i criteri di nomina si rinvia alle norme del Regolamento di Attuazione e del Codice Etico;

l) designare i rappresentanti della Federazione negli Enti convenzionati e/o collegati e/o partecipati; per i criteri si rinvia alle norme del Regolamento di Attuazione e del Codice Etico;

m) su proposta del Segretario Regionale e nel rispetto degli indirizzi economici indicati nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea, assumere e licenziare il personale, fissare le normative da applicare al rapporto di lavoro, attribuire le mansioni, fissare i compensi e deliberare su ogni questione in materia di gestione del personale;

n) determinare l'entità delle indennità e dei rimborsi ai Dirigenti che ricoprono cariche elettive o che assolvono, a seguito di specifiche deleghe, incarichi operativi;

o) su proposta del Presidente individuare le modifiche da apportare allo Statuto e dare mandato al Presidente di sotto-

porle all'approvazione dell'Assemblea;

p) su proposta del Presidente individuare le modifiche da apportare al Regolamento di Attuazione e al Codice Etico (detta le norme cui devono attenersi Dirigenti e Rappresentanti della Federazione nell'espletamento del loro mandato) dando mandato al Presidente di sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;

q) su proposta del Presidente e previo parere favorevole della Confartigianato Imprese indicare la necessità dello scioglimento della Federazione dando mandato al Presidente di sottoporla all'approvazione dell'Assemblea;

r) deliberare, su proposta del Presidente, di inviare Osservatori in quelle Strutture in cui si registrino irregolarità dando mandato al Presidente di nominare gli Osservatori e di compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione della delibera;

s) esercitare tutte quelle altre funzioni previste dallo Statuto o che si rendano di volta in volta necessarie nell'interesse esclusivo ed in difesa degli associati.

Art. 18

Presidente

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende all'attività della Federazione, cura il conseguimento degli scopi sociali e vigila sull'osser-

vanza della disciplina.

3 Ha la firma di tutti gli atti della Federazione.

4 Convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari ed è il garante della corretta attuazione delle delibere assunte dagli Organi stessi.

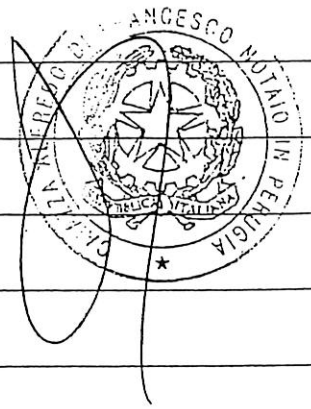

In caso di urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva cui riferisce nella prima riunione successiva.

Può conferire ai Vice Presidenti ed ai Componenti della Giunta Esecutiva deleghe (per tutto il quadriennio o per un periodo di tempo determinato) per singole materie e per le iniziative che richiedono particolare impegno e competenza in rapporto anche alle strutture organizzative e federali.

Propone all'Assemblea la nomina del Segretario della Federazione ed alla Giunta Esecutiva la determinazione del suo status.

A seguito di delibera della Giunta Esecutiva conseguente alla sua proposta, nomina Osservatori dettando le opportune disposizioni anche in via d'urgenza.

Previa autorizzazione della Giunta Esecutiva apre conti correnti presso Istituti Bancari e, eventualmente con firma congiunta o disgiunta di altro Componente della Giunta Esecutiva all'uopo designato, provvede a tutte le operazioni bancarie necessarie ed opportune.

Il Presidente può partecipare alle riunioni di tutti gli Organismi della Federazione.

Qualora sia impossibilitato ad esercitare il suo compito per assenza, impedimento o dimissioni, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Art. 19

Collegio dei Revisori dei Conti

Su proposta del suo Presidente, l'Assemblea elegge il Presidente, n. 2 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti opera con n. 3 Componenti.=

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Federazione, esamina ed approva i bilanci preventivo e consuntivo e ne riferisce con relazione scritta alla Giunta Esecutiva ed all'Assemblea.=

Il Presidente invita a titolo consultivo il Presidente (o un Componente da lui designato) del Collegio dei Revisori dei Conti in ogni riunione della Giunta Esecutiva in cui siano all'ordine del giorno argomenti relativi all'amministrazione.=

Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto, su apposito registro, verbale che è sottoscritto dal Presidente, dai 2 Componenti partecipanti e dal Segretario (nominato di volta in volta dal Presidente della Federazione preferibilmente fra i dipendenti dell'Ufficio Amministrazione).

Art. 20

Collegio dei Probiviri

Su proposta del suo Presidente, l'Assemblea elegge il Presidente, n. 2 Componenti effettivi e n. 2 Componenti supplenti del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri opera con n. 3 Componenti.

I Componenti del Collegio dei Probiviri non possono far parte di alcun altro Organismo della Federazione.

E' compito del Collegio dei Probiviri:

a) giudicare le controversie fra la Federazione e i propri Soci, fra la Federazione e i propri Dirigenti e fra Soci della Federazione;

b) esprimere pareri su richiesta degli Organi Sociali ;

c) giudicare in forma inappellabile le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione e/o all'interpretazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione e del Codice Etico fra le diverse Strutture della Federazione.

A cura della Segreteria Regionale la decisione assunta viene comunicata alle parti interessate. La delibera deve essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso uno strumento che permetta di provarne la ricezione.

Di ogni riunione viene redatto, su apposito registro, verbale che è sottoscritto dal Presidente, dai due Componenti partecipanti e dal Segretario (nominato di volta in volta dal Presidente della Federazione).

Per il miglior espletamento dell'attività del Collegio ad o-

gni riunione assiste il Responsabile dell'Area Legale della Federazione.

Art. 21

Clausola arbitrale

La decisione, di cui all'art. 20, punto a) è impugnabile solo avanti al Collegio Arbitrale perché tutti i Soci e i Dirigenti, con l'approvazione del presente Statuto, rinunciano espressamente a ricorrere avanti all'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna parte nomina un proprio Arbitro. La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale deve essere chiesta al Presidente della Camera Arbitrale con sede presso la Camera di Commercio di Perugia.

L'impugnazione, che non sospende l'esecutività della decisione, deve essere proposta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro strumento che permetta di provarne la ricezione, spedita, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della delibera assunta dal Collegio dei Probiviri, alla controparte, alla Segreteria Regionale della Federazione e al Presidente della Camera Arbitrale. A quest'ultimo deve essere contestualmente chiesta la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale emette il lodo rituale entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. La decisione deve comprendere sia il merito che le spese specificando quale parte deve provvedere al pagamento delle stesse.

Entro otto giorni dalla sua pronuncia il lodo arbitrale, a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale stesso, deve essere comunicato a ciascuna delle parti interessate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento che permetta di provarne la ricezione.

Il Collegio Arbitrale si riunisce presso la sede della Federazione.

Le funzioni di Segretario del Collegio Arbitrale sono svolte da persona designata dal Presidente della Federazione.

Titolo IV

Segretario e Consulte

Art. 22

Segretario

Il Segretario è il vertice della struttura regionale con tutte le attribuzioni inerenti alla sua funzione ed alle responsabilità che ne conseguono.

Attua le deliberazioni degli Organi Sociali rispondendone direttamente al Presidente ed agli Organi stessi.

Ha la firma della corrispondenza federale nei limiti fissati dalle deleghe che in proposito gli vengono conferite dagli Organi della Federazione.

Su proposta del Presidente è nominato dall'Assemblea, mentre la Giunta Esecutiva delibera sul suo status e sulle sue competenze economiche.

Partecipa a titolo consultivo e propositivo a tutte le riu-

nioni degli Organi della Federazione.

Art. 23

Team di Direzione

Il Team di Direzione è composto dal Segretario Regionale dai Segretari o Direttori delle Associazioni aderenti.

E' convocato e presieduto dal Segretario Regionale.

Possono essere chiamati a partecipare alle sue riunioni Funzionari e Consulenti della Federazione e delle Associazioni aderenti nonché delle Strutture convenzionate e/o collegate e/o partecipate.

Il Team di Direzione esprime pareri tecnici e consultivi su tutta l'attività della Federazione.

Per il suo funzionamento si rinvia al Regolamento di Attuazione.

Art. 24

Tesoriere

Su proposta del suo Presidente, l'Assemblea in sede ordinaria può eleggere il Tesoriere che sovrintende e vigila sulle entrate e sulle spese della Federazione.

Il Tesoriere illustra al Presidente e alla Giunta Esecutiva la sua attività. La relazione del Tesoriere viene allegata ai bilanci preventivo e consuntivo.

Il Presidente invita a titolo consultivo il Tesoriere alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Art. 25

Consulte

Su proposta del Presidente la Giunta Esecutiva può costituire Consulte che, per il settore di competenza, predispongono proposte su argomenti interessanti la problematica per cui sono state costituite.

Per il loro funzionamento si rinvia al Regolamento di Attuazione.

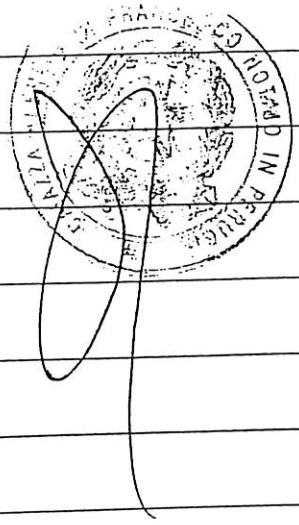

Titolo V

Patrimonio e proventi

Art. 26

Il patrimonio sociale della Federazione è costituito da beni immobili, mobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione.

L'inventario del patrimonio della Federazione deve essere tenuto in apposito ed aggiornato registro e deve essere presentato, se richiesto, all'Assemblea.

E' vietato distribuire fra i Soci, anche in modo indiretto, attività patrimoniali.

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- quota di ristorno del contributo di sistema;
- quota integrativa regionale stabilita dall'Assemblea della Federazione;
- oblazioni volontarie;
- proventi derivanti da rendite immobiliari, mobiliari e da partecipazioni;

- contributi di Enti, Società ed altri Soggetti.

Eventuali utili non possono essere mai distribuiti fra i Soci.

Titolo VI

Disposizioni generali e transitorie

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento di Attuazione della Confartigianato Imprese nonché alle Leggi vigenti in materia.

Art. 28

Gli Organi Sociali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.

Tenute presenti le disposizioni della Confartigianato Imprese, del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione, devono essere costituite le Organizzazioni Regionali di Categoria e le Organizzazioni di Carattere Sociale.

Art. 29

I Regolamenti previsti dal presente Statuto dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2003.

Postilla 1) Atto del Vice Presidente Vicario.
2) Atto di cessione.

... MECCANICO

... DIECI' ... fogli, è conforme

al suo originale.

Si rilascia per uso PARTE

PERUGIA li 28 AGOSTO 2003

CAIAZZA ALFREDO DI FRANCESCO NOTAIO IN PERUGIA